



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n° 1 – C.A.P. 10069

Città Metropolitana di Torino

P.I. 01136320015

www.comune.villarperosa.to.it

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ufficio Commercio e Tributi

Tel. 0121/51001 int. 211 – 514320 FAX 0121/515322

E-MAIL: tributi@comune.villarperosa.to.it

DECRETO N. 32

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 Ottobre 2016, n. 16-4101 avente per oggetto "*Legge regionale 28/1999, art. 14 comma 2 come sostituito dall'art. 6 della LR 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative*".

Visto che tale deliberazione è stata assunta in attuazione della disposizione di cui all'art. 14 comma 2 della legge regionale 28/1999, successivamente sostituita dall'art. 6 della L.R. 13/2011, secondo il quale:

- la Giunta Regionale fissa ogni anno le date di avvio delle vendite di fine stagione conformemente alle decisioni assunte a livello interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;
- la durata dei saldi resta confermata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Considerato che con il provvedimento sopra indicato la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di Luglio

Vista la consuetudine adottata da questo Comune nell'uniformarsi ai Comuni limitrofi per la definizione del calendario annuale per le vendite di fine stagione che è stato sottoposto alle Associazioni di Categoria interessate, e atteso che tali periodi trovano una giustificata collocazione in concomitanza anche delle manifestazioni locali e degli eventi di sportivi;

Visto la L.R. 12 Novembre 1999, n. 28 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;

Vista la DRG n. 40-2947 del 28/11/2011 e n. 16-4101 del 24 ottobre 2016;

Riscontrata la necessità e l'urgenza di disciplinare le vendite di fine stagione relative all'anno 2020;

DECRETA

- le vendite di fine stagione relativamente ai **saldi invernali** possono essere effettuate nel periodo compreso **tra il 04/01/2020 e il 28/02/2020**;

- le vendite di fine stagione relativamente ai **saldi estivi** possono essere effettuate nel periodo compreso tra il **04/07/2020 e il 28/08/2020**;
- qualora la Giunta Regionale adotti eventuali diverse indicazioni circa le disposizioni sopra indicate, queste verranno rese note sul sito ufficiale del Comune nella sezione dedicata al Commercio;
- in seguito all'entrata in vigore della Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 è stata abolita la comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione; tuttavia **permane in capo agli operatori del settore l'obbligatorietà di esporre nel locale di vendita e ben visibile all'esterno e con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alle date prescelte, il cartello che dovrà necessariamente indicare:**

. la data di inizio e quella di cessazione della vendita che dovrà essere scelto dagli operatori nell'arco temporale sopra indicato, per una durata di non oltre 8 settimane, anche non continuative, per i saldi invernali e per una durata di non oltre 8 settimane, anche non continuative, per i saldi estivi;

. l'elenco degli articoli con l'indicazione delle percentuali degli sconti o ribassi praticati sui normali prezzi di vendita per gli articoli in saldo; inoltre per il combinato disposto degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 114/1998 e per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi, sulla merce esposta in saldo oltre al prezzo di vendita originario e alle percentuali di sconto o ribasso deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile anche il nuovo prezzo scontato.

Si rammenta che la pubblicità delle vendite di fine stagione non deve contenere inserzioni non veritiere ed ingannevoli per il consumatore, inoltre è vietato l'uso di dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

In ogni caso per la modalità di svolgimento della vendita di fine stagione, a tutela dei consumatori, dovrà essere contemplato quanto indicato dal Codice del Consumo, in quanto compatibile con le vendite straordinarie.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs 114/98 e dall'art. 15 della Legge Regionale n. 28/99.

Villar Perosa, 02/12/2019

IL SINDACO




Ai effetti dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2004 nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale.